



Repubblica italiana  
*in nome del Popolo italiano*  
Tribunale di Busto Arsizio  
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi	Presidente
Dott. Elisa Tosi	Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Nicolò Grimaudo	Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 1/2026 P.U.

### PROMOSSO DA

**BELLINZAGHI LUCA**, titolare dell'impresa individuale B.L. PC FOR LINUX DI BELLINZAGHI LUCA, [BLLLCU71A18F205J], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. SILVIA AGAZZI che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.

**Visto** il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di BELLINZAGHI LUCA depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 8.1.2026, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

**Esaminati** gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. Raffaele Mare, nominato dall'Occ Segretariato Sociale protezione Sociale Italiana sede di Buscate (MI).

**Udita** la relazione del Giudice Delegato.

### Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Busto Arsizio (VA) e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove.
- Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto BELLINZAGHI LUCA non è assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Il debitore è infatti titolare dell'impresa individuale B.L. PC FOR LINUX DI BELLINZAGHI LUCA che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 lett. d) c.c.i.i. ed è qualificabile





come impresa minore, come risulta dalla documentazione in atti (dichiarazioni fiscali e situazione debitoria complessiva).

- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pagg. 22 e 23) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pagg. 11-20) nonché le cause dell'indebitamento, correlate ai debiti accumulati nei confronti dell'Erario e ad alcuni finanziamenti contratti anche per far fronte alle spese di cura ed assistenza della madre. L'OCC ha inoltre verificato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori concorsuali, ai sensi dell'art. 268 co. 3, c.c.i.i.;
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente.

Il Sig. Bellinzaghi ha infatti debiti scaduti e non pagati per complessivi € 132.000,00 circa, per la maggior parte nei confronti dell'Erario (€ 115.000,00 circa) e per la restante parte nei confronti di società finanziarie. Il debitore è proprietario della quota di 1/6 e di 1/12 di immobili siti nel Comune di Sondalo, pervenuti per successione ereditaria, il cui valore è stato stimato del gestore della crisi in circa € 35.000,00 sulla base dei valori OMI e dei Valori Agricoli Medi disponibili per i terreni. Le passività non sono integralmente ed immediatamente ripianabili neppure tramite il reddito disponibile derivante dall'attività di impresa esercitata (prestazione di servizi informatici, come si evince dalle fatture emesse negli anni 2024 e 2025), che ammonta a circa € 2.250,00 mensili al netto di imposte e contributi, con il quale il ricorrente deve provvedere anche alle spese essenziali di vita quotidiana proprie e del nucleo familiare.

**Ritenuto che** alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

### Considerato che

- il patrimonio oggetto di liquidazione controllata è composto:

- dai proventi dell'attività di impresa svolta dal ricorrente, con esclusione della quota occorrente per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita proprie e del nucleo familiare, composto anche dalla moglie convivente che contribuisce alle spese familiari in ragione del 20% circa (cfr. doc. 55).

Il ricorrente ed il Gestore della crisi hanno indicato in € 1.886,00 le spese mensili del nucleo e tale importo appare congruo, dovendosi solamente espungere l'importo di € 116,00 mensile relativo al pagamento del premio della polizza di assicurazione sulla vita che, come rilevato dall'OCC, non rappresenta un costo sussimibile nella nozione di mantenimento di cui all'art. 268, IV comma CCII (cfr. relazione, p. 18). Devono invece considerarsi gli oneri per il mantenimento dell'animale da compagnia, che il proprietario ha il dovere di sostenere.

Tenuto conto degli elementi indicati dal gestore della crisi, il Tribunale ritiene che il ricorrente possa essere autorizzato a trattenere per il mantenimento proprio e del nucleo familiare il reddito mensile netto di € 1.400,00, per dodici mensilità;





- ii) dalla quota di 1/6 di proprietà di due unità abitative ed un box siti nel Comune di Sondalo (SO) e dalle quote di 1/6 e di 1/12 di terreni siti nel Comune di Sondalo (SO), meglio indicati nella documentazione allegata al ricorso.

**Precisato che** nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.

### P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

**DICHIARA** l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di BELLINZAGHI LUCA [BLLLCU71A18F205J].

**NOMINA** Giudice Delegato la **Dott.ssa Elisa Tosi** .

**NOMINA** Liquidatore il **Dott. Gianluca Abrescia** con studio in Parabiago, Via Brisa n. 34.

**ORDINA** a BELLINZAGHI LUCA il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 14/04/2026, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

**AUTORIZZA** il debitore a trattenere il reddito mensile di € 1.400,00 netti per dodici mensilità.

**DICHIARA CHE** non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

**DISPONE** l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

**ORDINA** la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. di Sondrio, a cura del Liquidatore.

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

**DISPONE CHE** il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
- entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
- entro il 14.4.2026 completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.;
- entro il 14.7.2026 depositi la prima relazione semestrale di cui all'art. 275 CCII.

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.





TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE

Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 270 c.c.i.i.)

Sentenza *ope legis* esecutiva..

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 14/01/2026.

Il Giudice Relatore ed Estensore

*Dott. Elisa Tosi*

Il Presidente

*Dott. Marco Giovanni Lualdi*

